RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della società **PISAMO – Azienda per la Mobilità S.r.l.**

Premessa

Il Sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "*Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*" e nella sezione B) la "*Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.*".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società **PISAMO - Azienda per la Mobilità S.r.l.**, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "*Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Richiami d'informativa

a) Come evidenziato in nota integrativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 manifestatasi nel mese di febbraio nel nostro Paese, l'Amministratore unico ha ritenuto di dover elaborare un budget economico-finanziario per l'esercizio 2020, al fine di valutare il mantenimento del presupposto della continuità aziendale. Dal documento che verrà sottoposto all'approvazione dei soci nel corso della prossima riunione assembleare, si

rileva una significativa contrazione dei ricavi attesi, con costi diretti in diminuzione e costi di struttura invariati. Tali previsioni sono destinate a tradursi, in termini finanziari, in un temporaneo fabbisogno di liquidità a cui la società farà fronte ricorrendo all'indebitamento bancario. L'Amministratore unico riferisce che a tale proposito gli Istituti di credito contattati hanno espresso la propria disponibilità a procedere in tal senso.

Sulla base del documento predisposto dall'Amministratore unico, l'equilibrio economico finanziario risulta altresì garantito dall'intervento del Comune di Pisa che per il 2020 ha acconsentito a che non venga addebitato alla Società alcun canone per la concessione del servizio.

Qualora le ipotesi previste nel budget predisposto dall'Amministratore unico, in termini di rinuncia del canone concessorio da parte del Comune di Pisa e di disponibilità da parte degli istituti di credito a sostenere la Società attraverso nuovi affidamenti, venissero disattese, potrebbero sussistere dubbi in merito al mantenimento del presupposto della continuità aziendale;

b) Nella Relazione sulla Gestione l'Amministratore unico da' menzione della sentenza del Tribunale di Pisa nr. 534/2020 pubblicata il 22 maggio u.s. con la quale si condanna il Comune di Pisa e Pisamo in solido tra loro a risarcire il danno di euro 765.545 oltre interessi legali. Contestualmente condanna AVR S.p.A., a cui la Società ha affidato sulla base di un contratto di appalto in global service, la gestione, l'igiene e la manutenzione della rete stradale del Comune di Pisa, a rilevare indenne Pisamo stessa qualora quest'ultima sia tenuta a pagare all'attore in forza di detta sentenza.

 L'Amministratore unico, confortato anche dal parere del legale che segue la posizione, ha ritenuto possibile, ma non probabile l'evento che dalla citata Sentenza possano scaturire passività potenziali a carico della Società; ciò anche in considerazione delle coperture assicurative di cui AVR dispone in merito alle attività rientranti nel global service.

c) Come specificato in Nota integrativa si rileva che i crediti vantati nei confronti della controllata Sviluppo Pisa, relativi al finanziamento concesso alla stessa per la realizzazione dell'investimento "Sesta Porta" sono stati oggetto, nel corso dell'esercizio, di una svalutazione pari a 2,23 mln di euro in ragione dell'attribuzione al patrimonio immobiliare residuo di Sviluppo Pisa di un valore inferiore a quello iscritto nel bilancio 2018 e pari al costo sostenuto per la costruzione. Tale valore è stato definito con apposita perizia giurata di stima resa nel marzo 2020 in ragione dei valori attualmente correnti nel mercato immobiliare locale.

 Tuttavia, a seguito di tale svalutazione, non è seguita analoga attività da parte del Comune di Pisa in relazione al proprio credito vantato nei confronti di Pisamo, che avrebbe consentito a quest'ultima di mitigare se non addirittura evitare la perdita del corrente esercizio.

Lo scrivente auspica quindi che il Comune di Pisa provveda ad effettuare analogo intervento o, al limite, a ritenere il proprio credito postergato rispetto a quelli degli altri creditori.

d) Richiamo infine l'attenzione su quanto esposto nel paragrafo "*Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" della Nota integrativa al bilancio, in cui l' Amministratore non evidenzia significative incertezze in termini di continuità aziendale con riferimento all'emergenza epidemiologica c.d. COVID-19. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità dell'Amministratore unico per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L'Amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

- ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio.
- le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'Amministratore unico della società è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della società al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una

dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed agli incontri con l'Amministratore unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'Amministratore unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali.

A tale riguardo ritengo di dover evidenziare il fatto che il "Decreto Liquidità" ha preso atto che l'imminente entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza non permetterebbe la piena applicazione della riforma, la cui principale finalità consiste nel tentativo del salvataggio del

maggior numero di imprese e della loro continuità aziendale, introducendo anche una fase di allerta destinata a permettere interventi che impediscano la liquidazione giudiziale.
Il sistema dell'allerta è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile, caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale gran parte delle imprese non sia colpita dalla crisi. Questo consente di utilizzare gli strumenti predisposti dal Codice della crisi sulle imprese che presentano criticità. In una situazione come quella attuale, invece, dove gran parte del tessuto economico risulta colpito dalla crisi, gli indicatori già individuati per l'emersione della crisi non sarebbero in grado di svolgere un ruolo selettivo, finendo per mancare quello che è il proprio obiettivo, generando effetti potenzialmente sfavorevoli e dannosi.
La situazione di sofferenza economica nella quale, nei prossimi mesi, si troveranno le imprese e gli operatori del settore, necessità una stabilità a livello normativo che non si combina con l'entrata in vigore di una riforma storica e di rilevanti dimensioni, soprattutto in presenza di una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo.
La data di entrata in vigore è stata quindi spostata di oltre un anno, al 1° settembre 2021, al termine della sospensione feriale del 2021, quando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita e saranno state attuate tutte le misure che risulteranno necessarie.
L'utilizzo della normativa vigente rappresenta una forma di garanzia di tutela per il sistema giudiziario e per il sistema economico.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell'esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'Amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.
In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

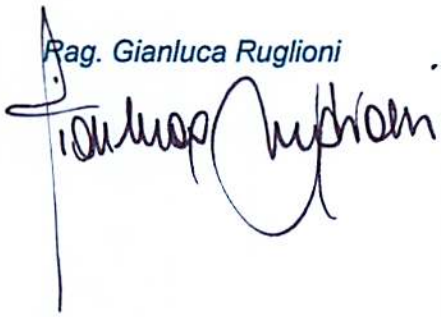
B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il Sindaco unico propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'Amministratore unico.

Pisa, 22 giugno 2020

Il Sindaco Unico

Rag. Gianluca Ruglioni



Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale
Tenuto presso la Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n. 6187/2001 del 26.01.2001.